



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO
in vigore dall'anno accademico 2026/2027

LAUREA GIURISTA PER LE IMPRESE
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(L 14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) codice 6607

Sede di Ravenna

INDICE

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO	
ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 3 MODALITÀ DI SCELTA DEL CURRICULUM DEL CORSO DI STUDIO....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 4 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	4
ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 6 FREQUENZA E PROPEDEUTICITA'	4
ART. 7 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE	4
ART. 8 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	4
ART. 9 ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITA' EXTRAUNIVERSITARIE	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 13 PROVA FINALE	Errore. Il segnalibro non è definito.

Allegato:

Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio, erogato in lingua italiana, in modalità convenzionale, è a libero accesso, con verifica delle conoscenze.

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

Per essere ammessi al corso di laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione sede di Ravenna, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base:

Lo studente intenzionato ad iscriversi deve avere una buona cultura generale, possedere capacità logiche e di ragionamento, nonché capacità di comprendere ed interpretare testi e documenti in lingua italiana.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante il TOLC nelle date stabilite annualmente dal CISIA e rese note nel sito web dello stesso consorzio interuniversitario.

Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che consiste nella partecipazione ad un'attività formativa di supporto. L'assolvimento degli OFA è oggetto di verifica che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di Corso di studio e pubblicate nel sito del Corso e che non può avvenire con il superamento di uno o più esami di profitto.

Il termine per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è il 31 marzo di ciascun anno (scadenza ultima del primo anno che coincide con il termine della sessione di esami dell'anno accademico).

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e pubblicizzata sul sito del Corso e comunque entro il primo anno di Corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) si ritiene proficuamente assolto nei seguenti casi:

- per lo studente che sia già in possesso di un titolo di laurea o di un diploma universitario;
- per lo studente che eserciti il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici;
- per lo studente che si iscriva al presente corso di studio a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, espressa rinuncia agli studi o dichiarazione di decadenza, purché gli vengano riconosciuti dal Consiglio di corso di studio non meno di n. 30 CFU, di cui almeno n. 9 CFU riferibili agli insegnamenti di diritto costituzionale o diritto pubblico e n. 9 CFU riferibili all'insegnamento di diritto privato.

ART. 3 MODALITÀ DI SCELTA DEL CURRICULUM DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula. È consentito il passaggio tra i curricula: le richieste presentate saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

ART. 4 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito del Corso. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini indicati annualmente dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Lo studente potrà sostenere solo le attività formative precedentemente inserite nel piano di studi.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso.

ART. 6 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è stabilito annualmente dal Corso di studio e indicato nel piano didattico allegato. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e sono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

.. Le propeedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel regolamento parte tabellare e consultabili nel piano didattico pubblicato sul sito del corso di studio.

ART. 7 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE

Lo studente ha la possibilità di completare il Corso di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (percorso a tempo parziale), secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 8 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni nei programmi degli insegnamenti pubblicati sul sito del Corso.

Sono previsti almeno 6 appelli per le verifiche distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

ART. 9 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo tutte le attività formative attivate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

I crediti formativi universitari acquisiti in altri Corsi di studio di Atenei italiani o esteri sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Nel caso in cui il Consiglio di corso di studi lo ritenga necessario verrà richiesta allo studente la presentazione dei programmi degli esami sostenuti.

Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe (L 14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI) sono riconosciuti per non meno della metà.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto, per concordare un programma personalizzato.

Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non sia riportata una indicazione in merito ai crediti formativi si applicano le seguenti regole:

- a) Corsi di studio appartenenti a un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: saranno attribuiti 4 CFU per i corsi semestrali, 9 CFU per i corsi annuali e 18 CFU per i corsi biennali;
- b) Corsi di studio attivati presso Paesi stranieri: saranno attribuiti i CFU in base al numero di ore di lezione del corso di insegnamento.

I CFU precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, saranno riconosciuti applicando le seguenti regole:

a. Attività di base e caratterizzanti

Sono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare. Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste, deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato.

L'integrazione potrà essere sostenuta solo dopo aver maturato la frequenza e sarà valutata con voto.

b. Attività affini o integrative

b1. Possono essere riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia lo stesso delle attività affini o integrative previste dall'ordinamento didattico.

b.2 I crediti residui derivanti da precedenti riconoscimenti relativi ad attività di base e caratterizzanti possono essere utilizzati per il completamento del curriculum tra le attività affini o integrative.

c. Attività autonomamente scelte dallo studente

c1. vengono riconosciuti eventuali crediti residui dei riconoscimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza;

c2. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente valutati, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti.

I predetti criteri valgono anche relativamente ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei seguenti casi:

- a) conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università;
- c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi in Italia o all'estero, nel rispetto del Regolamento tirocini di Ateneo, inserendo l'attività formativa in piano di studi nelle finestre temporali previste per l'anno accademico di riferimento.

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa prevista nei piani didattici, caratterizzata dalla realizzazione di attività pratiche svolte in strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia o all'estero, che permettono l'acquisizione di competenze coerenti con il percorso di studio.

Le procedure per l'attivazione del tirocinio curriculare sono stabilite dal Regolamento tirocini di Ateneo e le modalità per accedere al tirocinio sono descritte nella pagina dedicata ai tirocini presente sul sito del corso di studi.

Lo svolgimento delle attività può iniziare solo dopo l'approvazione del programma da parte della commissione tirocini che ne valuterà la coerenza con gli obiettivi formativi del corso.

Sono ammessi allo svolgimento del tirocinio gli studenti che abbiano conseguito almeno 60 crediti.

Per attivare il tirocinio all'estero con programmi di mobilità internazionale è necessario partecipare ai bandi gestiti dal Settore Relazioni Internazionali (ad esempio Erasmus+ mobilità per tirocinio).

Tali esperienze formative possono avere durata massima di 12 mesi e dovranno essere verbalizzate entro la data prevista per il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi alla prova finale.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso. La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

Lo studente deve poter conoscere della prova finale:

- la modalità di redazione
- i criteri per la valutazione della prova finale
- le regole per l'attribuzione del voto.

Modalità di Redazione

I criteri redazionali da applicare nella scrittura della tesi sono indicati nelle Linee guida per la redazione della tesi di laurea pubblicate sul sito istituzionale del corso di studio.

Regole per l'attribuzione del voto

fino a 3 punti per la valutazione dell'elaborato finale e della dissertazione orale;
0,25 punti per ogni lode conseguita dallo studente, fino a un massimo di 1 punto
1 punto in caso di laurea in corso da parte dello studente
1 punto se si sono acquisiti CFU all'estero

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Il Relatore indirizza il candidato sia sul versante metodologico che su quello sostanziale. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

Il Consiglio del corso di studio, con propria delibera, potrà disciplinare la procedura per sottoporre le proposte di argomento della tesi e del Relatore al Coordinatore del corso di studio.

La Commissione di laurea è composta secondo quanto determinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore del Corso.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04 e ss.mm.ii.